



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINAZIONE N. 16

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e di contestuale affidamento della fornitura del servizio di telefonia fissa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2019.

CIG: ZF527A051A

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 877 del 25 marzo 2019 predisposta dal RUP rag. Antonella Rossit che di seguito si riporta:

“PREMESSO il 31 marzo 2019 scadrà il servizio di telefonia fissa affidato alla società Telecom Italia S.p.A - TIM S.p.A - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more del perfezionamento del passaggio al nuovo gestore di telefonia fissa individuato da Consip, giusta determinazione n. 57 del 5 settembre 2018;

VISTO, altresì, quanto disposto dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 che testualmente si riporta: "Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo I della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione";

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto legislativo n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2018 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in tema di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, il cui ultimo capoverso del punto 3.7 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano affidare al gestore uscente il medesimo servizio, consentendo quindi, derogare al principio di rotazione, per affidamenti di importo inferiore a €1.000,00 (mille/00) con scelta sinteticamente motivata;

ATTESA, la correlata necessità, per motivi istituzionali, di avvalersi del servizio di telefonia fissa in continuità, al fine di assicurare il funzionamento di uffici e servizi, scongiurare qualsiasi forma di interruzione del servizio e, quindi, garantire il regolare svolgimento della funzione della giustizia amministrativa, nelle more che venga resa effettivamente operativa la nuova Convenzione Consip - telefonia fissa 5 -, con nota pec prot. n. 673 del 7 marzo 2019 è stata avanzata richiesta alla società Società Telecom Italia

Spa – TIM S.p.A - gestore attuale del servizio fino al 31 marzo 2019 - di accettare un affidamento temporaneo del servizio di telefonia fissa, con decorrenza quindi dal 1° aprile 2019 e termine al 30 giugno 2019, alle medesime condizioni economiche attualmente in corso, che sono quelle previste nella precedente Convenzione Consip telefonia fissa connettività IP4;

VISTA la nota pec del 6 marzo 2019 prot. n. 2019-0211299, acquisita al protocollo n. 821 del 20 marzo 2019 con la quale Telecom Italia Spa – TIM S.p.A –conferma l'accettazione della proposta di affidamento temporaneo del servizio di telefonia e connettività per il periodo dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, alle medesime condizioni economiche di quelle attualmente in corso;

ATTESO che la predetta società, con nota pec del 6 marzo 2019 prot. n. 2019-0211299, acquisita al protocollo n. 790 del 18 marzo 2019, ha inoltrato la dichiarazione di cui al protocollo di integrità per la prevenzione della corruzione nell'ambito della giustizia amministrativa, la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, rilasciata dal procuratore della società in data 18 marzo 2019 integrata con nota in cui vengono esposte alcune fattispecie meritevoli di specifica valutazione;

VISTE le linee guida n.6 dell'Anac che forniscono le indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie indicate in via generica dal Codice e i criteri da seguire nelle valutazioni di compEtenza. Ciò nell'ottica di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici, in quanto il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostantiva degli specifici comportamenti;

ESAMINATO le annotazioni del Casellario informatico ed il contenuto delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di cause di esclusione e valutato, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle predette linee guida, che non vi siano cause ostantive all'affidamento di cui trattasi per quanto di seguito esposto:

- Le vicende segnalate ai punti A) – B) e D) non sono ostantive stante la mancata iscrizione nel casellario informatico dell'Anac;
- Il provvedimento segnalato al punto C) – peraltro iscritto al casellario informatico dell'Anac - afferisce a penale non definitivamente accertata;
- Il procedimento indicato al punto E) è ancora in corso
- Le vicende segnalate ai punti G), H), I), J), K), L), M) risultano non definitive o esecutive come indicato al punto 2.2.3.1 delle succitate linee guida dell'Anac;
- La Società per la vicenda indicata al punto F) ha adottato, come riconosciuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con provvedimento n. 26310 del 21/12/2016, adeguate misure di self cleaning;
- La vicenda indicata al punto N) è ancora sub iudice;
- La pratica indicata al punto O) attiene al segmento della clientela privata e non a quello ad evidenza pubblica;
- Le vicende rubricate con le lettere P) e Q) afferiscono a condotte che non rilevano a sensi dell'art.80 come indicato nelle linee guida Anac e comunque non rientrano nell'ambito temporale di potenziale rilevanza essendo decorso il termine di tre anni dal fatto;

- *Il provvedimento indicato alla lettera R) non rileva come causa di esclusione non essendo contemplato nelle Linee guida tra le fattispecie rilevanti;*
- *In ordine alle due sentenze che hanno disposto “l’applicazione della sanzione su richiesta”, ai sensi dell’art.63 D.Lgs. 231/2001, non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva a carico della Società, né qualsiasi altra sanzione che comporti il divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;*

ATTESO che gli accertamenti giudiziali ex art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, la visura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi ed il DURC risultano regolari;

DATO ATTO che l’importo oggetto del servizio è previsto nella misura stimata di € 500,00 (cinquecento/00) iva esclusa e che, quindi, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO, altresì, che è fatto obbligo per questa amministrazione di interrompere la fornitura del servizio temporaneo del servizio in argomento anzitempo rispetto alla prevista scadenza al 30 giugno 2019 qualora si perfezionasse, nel frattempo, la procedura di passaggio al nuovo gestore del servizio di telefonia fissa”;

PRECISATO ai fini della proposta di determinazione a contrarre e di affidamento contestuale quanto segue:

- **che trattasi di proposta affidamento che** viene effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 – affidamento diretto;
- **che l’oggetto del contratto** è l’affidamento temporaneo del servizio di telefonia fissa per il periodo decorrente dal 1° aprile 2019 e termine al 30 giugno 2019;
- **che il valore economico dell’appalto** è quantificato in euro € 500,00 IVA esclusa, pari ad € 610,00 IVA compresa e che lo stesso risulta congruo in ragione della tipologia di servizio;
- **che si propone formalizzare il contratto** mediante sottoscrizione di un ordine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, pec sottoscritta digitalmente secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di approvare** la proposta di determinazione a contrarre e di contestuale affidamento del servizio formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25 marzo 2019 prot. n. 877;
2. **di adottare** la presente determinazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.ii.mm, e di contestuale affidamento del servizio in argomento;
3. **di prendere atto** che il 31 marzo 2019 scadrà il servizio di telefonia fissa affidato alla società Telecom Italia Spa – TIM S.p.A con sede legale in Milano;

4. **di affidare**, per le motivazioni descritte in premessa che qui si richiamano, ai sensi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016, temporaneamente il servizio di telefonia fissa di cui trattasi, alla società Telecom Italia Spa – TIM S.p.A – con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1, partita IVA n. 00488410010, gestore attuale del servizio in scadenza al 31 marzo 2019, per il periodo decorrente dal 1° aprile 2019 e termine al 30 giugno 2019, alle medesime condizioni contrattuali a quelle attualmente in essere, ferma restando l'obbligo per questa amministrazione di interrompere la fornitura del servizio in argomento qualora si perfezionasse prima della scadenza prevista la procedura di passaggio effettivo al nuovo gestore del servizio di telefonia fissa;
5. **di utilizzare** quale mezzo di comunicazione tra amministrazione appaltante ed operatore economico la posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016;
6. **di quantificare** il valore dell'affidamento per il periodo dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 in € 500,00 (cinquecento00), iva esclusa;
7. **di dare atto che:**
 - la spesa preventivata di euro 500,00 (cinquecento/00), iva esclusa, sarà imputata al capitolo 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, gas, telefono e utenze varie" dell'esercizio 2019;
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 50/2016 nonché dell'art. 6 bis della legge 2017/90;
 - di dare atto, altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Bertato Claudio e che entrambi hanno dichiarato nel documento di proposta del Rup del 25 marzo 2019 prot. 877 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa — sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, co. I, del D.Lgs. n. 50/2016.

Venezia, 25 marzo 2019

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio